



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SASSARI

IL TRIBUNALE, riunito in camera di consiglio, composto dai signori:

Dott.ssa M. Stefania Palmas	Presidente rel.
Dott. Mauro Zollo	Giudice
Dott.ssa A. Genziana Lay	Giudice onorario
Dott. Ernesto Lodi	Giudice onorario

ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nel procedimento indicato in epigrafe per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori:

Q R, nato a T il -- 2008 e

Q N, nata a T il -- 2009,

promosso dal P.M. nei confronti di:

Q I, nato a P il --1964 rappresentato e difeso dall'avv. _ nel suo studio in -- presso la quale è elettivamente domiciliato,

S L, nata a Ti il -- 1972, rappresentata e difesa dall'avv. _ domiciliata, nel suo studio in-- presso il quale è elettivamente

Con l'intervento del curatore speciale : avv. _

CONCLUSIONI :

P.M.: decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale e dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori, con individuazione urgente di un nucleo familiare per l'affidamento anche a rischio giuridico .

DIFESA DI Q I: non luogo a provvedere in ordine alla dichiarazione dello stato di adottabilità nella prospettiva di un'eventuale futura adozione mite che preservi il legame dei minori con i genitori biologici

DIFESA DI S L: in via principale, rigetto della richiesta di dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori, in via subordinata mantenimento comunque di un legame madre-figli con calendarizzazione degli incontri.

CURATORE DEL MINORE:

in via principale, accertare e dichiarare lo stato di semiabbandono dei minori e per l'effetto:

- dichiarare non luogo a provvedere sulla dichiarazione dello stato di adottabilità;
 - confermare la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale e la nomina del tutore;
 - confermare, nelle more dell'urgente individuazione di idonea famiglia affidataria , il collocamento dei minori presso la comunità che già li ospita con attivazione di un percorso di sostegno strutturato per le figure genitoriali , perseguendo la finalità di salvaguardia e valorizzazione del legame affettivo e prosecuzione degli interventi a sostegno dei minori;
 - con ogni ulteriore intervento a tutela dei minori e nel superiore interesse dei medesimi;
- in via subordinata: laddove il Tribunale ravvisi lo stato di abbandono dichiarare lo stato di adottabilità dei minori, consentendo la prosecuzione dei rapporti con i genitori biologici , con modalità tutelanti; con ogni ulteriore provvedimento nel superiore interesse dei minori.

MOTIVAZIONE

IN FATTO

Con decreto emesso in data 7 gennaio 2019 veniva disposta , su ricorso del P.M. in sede, l'apertura della procedura volta alla dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori.

La situazione del nucleo familiare era nota da tempo a questo Tribunale che, in ragione delle gravi carenze genitoriali, ancor prima dell'apertura della presente procedura, era dovuto intervenire ripetutamente a tutela dei minori.

Già nell'anno 2014 i minori furono inseriti in comunità in regime semiresidenziale a causa delle condizioni di incuria in cui versavano e delle difficoltà dei genitori, i quali all'epoca convivevano, a garantire loro il soddisfacimento dei bisogni materiali ed educativi.

Contestualmente furono impartite precise prescrizioni ai genitori affinché si impegnassero per garantire ai minori un contesto abitativo adeguato sotto il profilo igienico sanitario, provvedessero alla cura igienica dei propri figli e collaborassero con gli operatori dei servizi a vario titolo coinvolti nella cura e nella valutazione dei minori.

Nonostante il supporto loro fornito attraverso l'inserimento semiresidenziale dei minori, i genitori non mostrarono adeguato impegno , continuando a trascurare i loro doveri genitoriali.

L'osservazione quotidiana dei minori in comunità evidenziò infatti il persistere dell'atteggiamento di incuria dei genitori verso i figli nelle ore in cui erano chiamati ad occuparsene.

Con decreto emesso in via provvisoria e urgente il 17 marzo 2015, in considerazione del grave pregiudizio sofferto dai due bambini , che a causa del comportamento irresponsabile e trascurante della coppia genitoriale erano esposti addirittura a rischi per la salute , entrambi i genitori furono sospesi dalla responsabilità genitoriale e fu disposto l'inserimento residenziale dei minori presso la comunità "C" di B, che già li ospitava. Fu altresì disposto che i minori potessero incontrare i loro genitori unicamente in forma protetta e fu conferito

incarico al Servizio sociale del Comune di B di monitorare costantemente la situazione dei minori, di garantire un adeguato coordinamento tra tutti i servizi coinvolti e di inviare una relazione d'aggiornamento in ordine all'esecuzione del provvedimento e alle reazioni dei bambini.

A seguito dell'allontanamento dei figli, i due genitori sembrarono aver maturato consapevolezza dei propri limiti e della necessità di impegnarsi per il recupero delle loro funzioni genitoriali attraverso una seria ed efficace collaborazione con i servizi coinvolti. Il Tribunale pertanto, con il decreto emesso il 21.05.2015, a definizione della procedura n. 135/2014 R.V.G., pur confermando l'inserimento residenziale dei minori in comunità in ragione della persistente inadeguatezza dei genitori ad occuparsene, revocò tuttavia il provvedimento di sospensione dalla responsabilità genitoriale e incaricò il Servizio Sociale competente di attivare idoneo sostegno alla genitorialità in favore dei genitori e di individuare, di concerto con il responsabile della Comunità "C", tempi e modalità idonei per il mantenimento dei rapporti tra i minori e i loro genitori nella prospettiva del pieno recupero delle funzioni genitoriali da parte dei signori Q S in tempi consoni ai bisogni dei minori.

Nessuno dei due genitori fu tuttavia fedele all'impegno assunto. La collaborazione con i servizi fu incostante e poco efficace e non si registrarono margini sufficienti di miglioramento, sicché nel 2016 il Pubblico Ministero promosse nuova procedura, iscritta al numero 731/2016 R.V.G, e, all'esito, con decreto emesso l' 11 aprile 2017, dichiarò entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale, nominando tutore provvisorio l'Assessore alle Politiche Sociali del comune di B; confermò l'allontanamento dei minori dall'abitazione familiare e il loro inserimento presso la Comunità "C" con affidamento al suo responsabile; dispose che i minori potessero incontrare i genitori nei tempi e con le modalità individuate dagli operatori del Servizio Sociale di concerto con il Responsabile della Comunità che li ospitava.

Con il medesimo provvedimento il Tribunale incaricò il Servizio Sociale del Comune di B di proseguire gli interventi di sostegno in favore dei genitori dei minori ;di garantire costantemente idonea collocazione ai minori e di individuare di concerto con il Responsabile della Comunità tempi e modalità per gli incontri tra i minori e i genitori; di individuare un nucleo familiare idoneo ad accogliere i minori e di darne immediata notizia a questo Tribunale; di comunicare senza ritardo a questo Tribunale ogni altra situazione che richiedesse nuovo intervento dell'autorità giudiziaria.

Il persistere del disimpegno genitoriale indusse infine il Pubblico Ministero a promuovere la presente procedura volta alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

In corso di procedura emerse la disponibilità della madre a intraprendere un percorso di riavvicinamento ai figli.

Con decreto del 28 gennaio 2020, pur confermando la decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, questo Tribunale dispose che i minori fossero inseriti senza ritardo in una comunità idonea e disponibile ad accogliere anche la madre . Si ritenne , infatti, necessario sperimentare in concreto un percorso di sostegno strutturato che contemplasse l'inserimento di madre e minori in comunità, al fine di favorire l'osservazione della relazione e l'acquisizione di idonee competenze genitoriali in capo alla signora S nella prospettiva del futuro eventuale pieno recupero delle sue funzioni, e che prevedesse il coinvolgimento concreto del padre, non limitato a visite calendarizzate, perché riprogettasse il proprio stile di vita in funzione dei figli minori.

In esecuzione del richiamato provvedimento, il 4 marzo 2020, la signora S fu inserita nella comunità che già ospitava i minori, resasi disponibile all'accoglienza della madre al fine di garantire stabilità ai due bambini. Decorso un primo periodo di osservazione, il Servizio Sociale e l'equipe educativa

della comunità segnalò il persistere di criticità rispetto alla coppia genitoriale. La signora S , infatti, coltivava l'idea di una rapida dimissione dalla struttura insieme ai figli, senza tuttavia palesare una progettualità concreta e aderente alla realtà . La signora, peraltro, ancora faticava a rispondere ai bisogni specifici dei minori e in particolare ai loro bisogni emotivi , frutto del vissuto abbandonico e spesso da loro espressi con agiti di rabbia verso la madre. A ciò si aggiungeva l'ambiguità del rapporto tra i due genitori, atteso che la signora S, pur proiettata su una nuova relazione, non manifestava con chiarezza le sue intenzioni al signor Q, il quale continuava a sperare in

una riconciliazione. Il Q, peraltro, sembrava poco coinvolto dalla relazione con i figli, che viveva in termini strumentali al ricongiungimento con la loro madre.

Il percorso comunitario della signora S si interruppe bruscamente il 4 novembre 2020, quando la signora, dopo alcuni giorni di grande insofferenza, espressa addirittura con uno sciopero della fame e della sete e con il rifiuto della terapia farmacologica per una grave forma di asma, lasciò la struttura. A seguito dell'allontanamento della madre i minori manifestarono reazioni differenti.

R reagì con pacata rassegnazione, abbracciando la madre, dichiarandole il suo amore e chiedendole dove intendesse stabilirsi. N, invece, manifestò la sua rabbia, prima accusando la madre e poi colpevolizzando sé stessa per informarsi infine sulla possibilità di essere accolta in un'altra famiglia, possibilità che la madre in qualche modo condivise, dichiarando che sarebbe stata felice di sapere i suoi figli in un contesto accudente e amorevole.

All'atto dell'allontanamento la signora S si dichiarò comunque pienamente disponibile a garantire perdurante adesione al percorso specialistico di sostegno già avviato presso l'UONPIA..

Sentita all'udienza del 2 dicembre 2020, successivamente al suo allontanamento dalla comunità, la signora spiegò di aver lasciato la struttura perché non riusciva più a tollerare la vita comunitaria che, a suo giudizio, non le lasciava adeguato spazio per il recupero del rapporto con i figli. La signora riconobbe le proprie difficoltà di relazione con la figlia N, che aveva ormai interiorizzato un sentimento di rabbia nei suoi confronti per la sua prolungata assenza ma lamentò che, in comunità, non aveva maturato alcun progresso poiché non le era stata lasciata adeguata autonomia nell'esercizio del suo ruolo genitoriale, di fatto mortificato dal costante intervento degli educatori. La signora riferì di aver intrapreso una nuova convivenza con il suo attuale compagno e di essere intenzionata fermamente a chiedere il divorzio ed esprime il desiderio di riavere con sé i figli, dichiarandosi disponibile ad accettare il necessario supporto da parte del Servizio Sociale.

Assunte le conclusioni delle parti, questo Tribunale, in accoglimento della richiesta di rimessione in istruttoria formulata dal difensore del signor Q, dispose procedersi a consulenza tecnica d'ufficio sui minori e sui genitori, al fine di verificare la natura dei legami familiari, le competenze genitoriali e le eventuali potenzialità di recupero, e incaricò il Servizio Sociale di procedere con urgenza alla verifica della situazione socioambientale della signora S e di determinare, di concerto con il responsabile della comunità, tempi e modalità di incontro tra i minori e la madre, autorizzando anche brevi visite presso l'abitazione della stessa, purchè le condizioni socioambientali lo consentissero e tali incontri fossero graditi ai minori e comunque, in una prima fase, alla presenza di un educatore.

Il Tribunale osservò, infatti, che, sebbene l'interruzione del percorso comunitario da parte della signora S e il suo conseguente allontanamento volontario dai figli, con ogni evidenza, fossero censurabili, non potesse tuttavia inferirsi da tale condotta una inequivoca volontà abbandonica. La signora, infatti, aveva garantito la propria disponibilità a proseguire gli interventi di sostegno e davanti al giudice delegato aveva ribadito di volersi riappropriare della funzione genitoriale in un contesto di maggiore autonomia seppure con il supporto del Servizio Sociale.

Il Tribunale ritenne pertanto che, prima di pronunciarsi sullo stato di abbandono dei minori, fosse necessario verificare quale fosse la loro percezione rispetto alle figure genitoriali e, in particolare, se i minori avessero interiorizzato un abbandono o avessero comunque strutturato un legame

significativo che potesse giustificare l'eventuale avvio di un percorso volto al loro inserimento nel nuovo contesto di vita materno, qualora detto contesto, all'esito di una valutazione approfondita, fosse risultato idoneo.

La valutazione peritale ha confermato le gravi criticità già rilevate in capo ai genitori dei minori i quali "mostrano una valida capacità affettiva nei confronti di R e N, ma scarse risorse nello svolgere il loro ruolo genitoriale e nel garantire loro un efficace apporto per una crescita equilibrata".

In riferimento alla signora S, la dott.ssa R., psicologa incaricata della valutazione, ha riscontrato capacità genitoriali inadeguate. La signora, che peraltro presenta un quadro clinico ascrivibile a una "Disabilità Intellettiva non specificabile", mostra "capacità genitoriali inadeguate, caratterizzate da numerose fragilità, come la scarsa tolleranza allo stress e alla frustrazione, le difficoltà di contatto e comprensione rispetto ai bisogni dei ragazzi, la scarsa riflessività sui loro stati mentali, la difficoltà a mantenere una presenza costante e sicura senza sparizioni che riattivino nei figli contenuti abbandonici". La signora inoltre non possiede risorse

atte a garantire “i bisogni primari e sanitari” dei propri figli e “il loro sviluppo cognitivo, scolastico e sociale. Detti limiti le impediscono evidentemente di assolvere in modo completo alla sua funzione genitoriale . Nonostante il percorso alla genitorialità, iniziato sebbene mai portato a termine, la signora S non appare consapevole delle sue criticità. Manca in lei una presa di coscienza e un esame di realtà rispetto alla sua situazione attuale in relazione alla responsabilità connessa a un eventuale rientro dei minori a casa.

Nella relazione con i bambini “la madre mostra una adeguata capacità interattiva in termini ludici e affettivi, ma non trasmette loro accudimento e sicurezza” .La signora ignora qualsiasi accadimento e stato emotivo relativo alla quotidianità dei figli .

Riguardo al signor Q emerge una maggiore consapevolezza della propria inadeguatezza. Egli presenta deficit nelle capacità logiche e di astrazione e una scarsa capacità a mentalizzare tuttavia appare consapevole delle proprie criticità e dei propri limiti. Ciò emerge dalla sua richiesta di continuare a investire la comunità della cura e dell’educazione dei figli, che sottintende tacitamente la sua difficoltà ad occuparsi di loro per garantirne la sicurezza. Anche nella relazione padre-figli manca la dimensione dell’accudimento, come emerge dal disinteresse verso il loro vissuto, ed è scarsa la sincronizzazione emotiva.

Su queste premesse la dott.ssa R. conclude, affermando che “Allo stato attuale sono state riscontrate capacità genitoriali inadeguate , pur avendo idealmente la consapevolezza di quanto i figli siano per loro importanti, nella pratica non riescono ancora a riconoscerne i bisogni reali (come il contattarli quotidianamente per conoscere lo stato fisico ed emotivo), a capirne eventuali difficoltà, e organizzare e strutturare adeguatamente il loro mondo fisico, a riflettere sui loro stati mentali, e infine a mantenere la loro presenza costante e sicura senza sparizioni che riattivino nei figli contenuti abbandonici”.

La valutazione dei minori ha preliminarmente evidenziato le loro fragilità personali.

R e N presentano “un livello di sviluppo cognitivo e psico-affettivo non appare adeguato alla loro età. Il profilo cognitivo di R si colloca nell’ambito di una disabilità intellettiva di grado moderato-grave con grave ritardo del linguaggio, la condizione clinica di N è caratterizzata da disabilità intellettiva di grado lieve . Entrambi adottano una modalità difensiva evitante da tutto ciò che crea loro sofferenza, come il chiudersi in un proprio mondo” e hanno portato fin dalle prime fasi della consulenza i minori hanno portato il loro desiderio e bisogno di sperimentare una vita familiare.

Attualmente sono positivamente inseriti nel contesto comunitario e si sentono affettivamente legati all’equipe educativa che riconoscono come una buona base sicura, una importante risorsa e sostegno cui comunicare i propri stati emotivi e come elemento importante di riduzione della loro vulnerabilità.

I minori si sentono intensamente legati ai genitori, che tuttavia “non vivono né come riduzione del loro senso di vulnerabilità personale né percepiscono come buona base sicura, importante risorsa e sostegno, a cui comunicare i propri stati emotivi. Entrambi necessitano , anche in ragione delle loro problematiche di supervisione costante da parte di un adulto di riferimento , di una solida sponda relazionale”

A fronte di tali bisogni i minori non trovano nei genitori un porto sicuro cui affidarsi nonostante la madre sia disponibile allo scambio affettivo.

Il tema dell’abbandono è emerso nel corso dell’intera consulenza. L’incostanza dei genitori

nella partecipazione alla loro crescita ha strutturato nei minori sentimenti abbandonici rinforzati dall'allontanamento della madre dalla struttura comunitaria.

L'audizione della dott.ssa R., a chiarimento delle conclusioni peritali, ha ulteriormente confermato che non emergono elementi che possono far ipotizzare un recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare

Alle valutazioni strettamente specialistiche del consulente tecnico, si aggiungono le persistenti criticità socioambientali dei genitori. Nessuno dei due ha infatti raggiunto condizioni di vita stabili e funzionali al recupero del ruolo genitoriale .

Alla luce dei disposti approfondimenti istruttori non vi è dubbio che nel caso di specie si profili uno stato di abbandono dei minori.

E infatti, nonostante il lungo lasso di tempo ormai trascorso e l'attivazione di strutturati interventi di sostegno, non sono ad oggi maturate le condizioni per un reinserimento dei minori in famiglia, atteso che nessuno dei genitori ha acquisito idonee competenze genitoriali. D'altra parte, quand'anche si volesse concedere ai genitori un'ulteriore finestra temporale, che sarebbe comunque incongrua in considerazione del tempo già trascorso, nel caso di specie non si profilano, all'attualità margini di significativo miglioramento.

Si impone pertanto la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori in ossequio ai principi ormai consolidati (da ultimo *Cass. Sez. I 4220/ 2021* per cui *“il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi dell'effettiva e attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità genitoriali. Egli inoltre deve tentare un intervento di sostegno a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità”*).

Questo Tribunale prende atto del legame significativo che i minori hanno mantenuto con i genitori tuttavia ritiene che tale legame affettivo non valga ad escludere lo stato di abbandono. Entrambi i minori hanno strutturato un sentimento abbandonico in conseguenza delle condotte incostanti dei loro genitori che, come ripetutamente osservato dalla ctu e come emerge da tutte le relazioni in atti, non hanno saputo mai inserirsi nella quotidianità dei loro figli non solo sotto il profilo delle cure materiali ma anche sotto il profilo dei bisogni emotivi, trascurando la continuità della relazione.

In tal senso appaiono significative non solo le osservazioni della dott.ssa R. ma anche le dichiarazioni rese dai minori davanti al giudice delegato. Entrambi sognano infatti di vivere in una famiglia che N immagina “buona ed educata” e, nonostante le disabilità cognitive accertate, sono consapevoli che tale famiglia non può essere quella d'origine, che non rappresenta per loro e nel loro immaginario una base sicura atta ad accoglierli e a tutelarli. L'idea di poter nuovamente costituire una famiglia con i genitori, pur presente nell'immaginario dei minori, rappresenta anche per loro un sogno ormai non realizzabile più che un'ipotesi realistica. I minori hanno quindi interiorizzato appieno l'abbandono, pur coltivando il desiderio di continuare a vedere i loro genitori che ancora fanno parte del loro mondo affettivo.

Si rende quindi necessario un inserimento familiare di tipo stabile quale solo la dichiarazione dello stato di adottabilità con conseguente affidamento preadottivo e adozione, può loro garantire.

Affermata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, che implica indubbiamente, per espresso disposto dell'ex art. 27 L. 184/ 1983, l'interruzione dei rapporti

giuridici con la famiglia d'origine, questo giudice ritiene di poter comunque autorizzare il mantenimento di meri rapporti di fatto tra i minori e i loro genitori che, alla luce della consulenza tecnica, risultano funzionali ai bisogni affettivi ed evolutivi dei minori

Preliminarmente è bene osservare che questo Tribunale non condivide le considerazioni che la Suprema Corte pone a fondamento dell'ordinanza 230/2023 del 19 settembre 2022 con la quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 3° comma L. 4 maggio 1983 n. 184.

Si ritiene, infatti, che, anche a normativa vigente, una diversa interpretazione che appare comunque conforme al dato letterale e all'inquadramento sistematico della norma di cui all'art. 27 della L. 4 maggio 1983 n. 184, che espressamente prevede che "con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali", consenta di riferire la generica locuzione "rapporti dell'adottato con la famiglia d'origine" unicamente ai rapporti giuridici e non anche ai rapporti di conoscenza e frequentazione, in merito ai quali residua una valutazione discrezionale del giudice.

Già il tenore della norma, e in particolare l'inciso "salvi i divieti matrimoniali, colloca il concetto di rapporti nell'ambito dei vincoli produttivi di effetti giuridici.

La norma in questione deve peraltro essere letta e applicata unitamente all'art. 28 della stessa legge 4 maggio 1983 n. 184 e in armonia con i principi del diritto europeo peraltro recepiti nel nostro ordinamento con la legge 19 ottobre 2015 n. 173, nota come legge sulla continuità degli affetti.

L'art. 28 richiamato prevede che *"Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del Tribunale per i Minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il Tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore"*.

Ma se, dopo la pronuncia dello stato di adottabilità e della successiva adozione e quando l'adottato è ancora minore di età, per gravi e comprovati motivi (tra i quali ben può rientrare, in assenza di specifico divieto, anche il bisogno evolutivo del minore di conoscere e incontrare i propri genitori biologici), è consentito che i genitori adottivi possano essere informati dell'identità di quelli biologici, *a fortiori* può e deve ritenersi che, per gli stessi gravi e comprovati motivi, già con la sentenza che pronuncia lo stato di adottabilità, possa essere consentito al minore, che, come nel caso di specie, già conosce i suoi genitori biologici e non ha mai smesso di frequentarli in corso di procedura, di conservare con loro, seppure entro certi limiti, un rapporto di frequentazione, se ciò corrisponda al suo interesse.

A ciò si aggiunge che l'art. 4 co. 5 ter della L. 4 maggio 1983 n. 184 riconosce valenza giuridica e tutela alle positive relazioni socioaffettive consolidate durante l'esperienza di affidamento familiare nell'ipotesi di successivo rientro in famiglia del minore.

Sarebbe evidentemente irragionevole, anche in un'ottica di interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, non riconoscere analoga tutela al rapporto con la famiglia d'origine in ipotesi di dichiarazione dello stato di adottabilità.

Tale interpretazione, peraltro, consente di armonizzare il diritto italiano con quello europeo, in quanto appare rispettosa del principio affermato dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che afferma che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita familiare.

Detto principio tutela nel rapporto familiare sia il minore che la persona adulta e deve trovare applicazione non solo per prevenire l'abbandono del figlio da parte del genitore attraverso l'attivazione di ogni utile intervento di sostegno ma anche per preservare i legami affettivi, se

funzionali al migliore interesse del minore e ciò vale anche quando si profili una situazione di abbandono che ne imponga la dichiarazione dello stato di adottabilità.

In questa prospettiva si inquadra l'adozione aperta ovvero l'adozione piena con mantenimento dei rapporti di fatto, ben nota alla giurisprudenza CEDU che la riconosce come una delle possibili opzioni, in alternativa all'adozione mite di cui all'art. 44, utili a salvaguardare il legame affettivo con la famiglia d'origine.

"L'adozione aperta" costituisce dunque una valida soluzione, per garantire il mantenimento di quei legami familiari, che devono essere salvaguardati anche secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quando nonostante il duraturo stato di abbandono, può tuttavia essere benefico per il minore continuare a frequentare la propria famiglia d'origine che, peraltro, soprattutto se egli è già abbastanza grande, di fatto già conosce. Sarebbe evidentemente privo di senso imporre il segreto su notizie che il minore già possiede per conoscenza diretta e rischierebbe di essere per il minore stesso pregiudizievole il divieto di rapporti che sente di voler coltivare.

Nel caso in esame i minori, nonostante il lungo periodo di istituzionalizzazione e le condotte genitoriali gravemente deresponsabilizzate, nutrono un significativo sentimento d'affetto nei confronti dei genitori e hanno dichiarato di non voler interrompere i rapporti con loro, pur desiderando un nuovo contesto familiare in cui crescere.

La rescissione di ogni rapporto di fatto con la famiglia d'origine potrebbe dunque essere pregiudizievole per i minori, che, peraltro nella consapevolezza delle proprie origini potrebbero in futuro, soprattutto in fase adolescenziale, assumere iniziative autonome e non controllate per il recupero della propria identità, con il rischio, aggravato dai loro limiti cognitivi, di esposizione a situazioni di pregiudizio.

Non risponderebbe pertanto all'interesse dei minori l'immediata interruzione di ogni rapporto con i genitori naturali, che, nel rispetto delle indicazioni degli operatori del servizio chiamato a garantire monitoraggio e sostegno e dei futuri affidatari e genitori adottivi, potranno continuare a intrattenere contatti, impregiudicata ogni futura rivalutazione in ragione degli specifici bisogni che i minori esprimeranno nel loro percorso evolutivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 8, 15, 27 e 28 L. 4 maggio 1983 n. 184

DICHIARA lo stato di adottabilità dei minori **Q R**, nato a T il --2008 e **Q N**, nata a T il -- 2009,

DICHIARA I Q e L S, sopra generalizzati, decaduti dalla responsabilità genitoriale sui figli minori **Q R e Q N**

DISPONE che nelle more dell'affidamento preadottivo i minori restino collocati presso la comunità "C" di B e affidati al suo responsabile.

AUTORIZZA, allo stato, il mantenimento dei rapporti tra i minori e i genitori, nel rispetto delle indicazioni dell'affidatario, impregiudicata ogni futura valutazione

INCARICA

IL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI B

- di continuare a monitorare la situazione dei minori fino al loro affidamento preadottivo

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e

- per la notifica per esteso della presente sentenza, **ai genitori e ai rispettivi difensori**, all'Assessore al Servizio Sociale del Comune di B, al tutore, al curatore speciale, avv. E.U., al P.M.M. in sede, con avviso a costoro che entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento essi hanno diritto di proporre appello avanti alla Corte d'Appello Sezione Minorenni, territorialmente competente.
- per la notifica al Responsabile della Comunità "C" di Sassari, al Servizio Sociale del Comune di B,

Sassari,

IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Stefania Palmas